

STATI UNITI

Corte suprema, sentenza nella causa *Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.*, No. 19-1392, 597 U.S. __ (2022) del 24 giugno 2022, in tema di diritto all'aborto

27/06/2022

La Corte Suprema ha stabilito, con una decisione assunta da una maggioranza di 6 giudici a 3, che la Costituzione degli Stati Uniti non conferisce il diritto all'aborto, risolvendosi conseguentemente ad operare l'*overruling* della risalente pronuncia in *Roe v. Wade* (410 U. S. 113, 1973) con la quale era stato riconosciuto il diritto di interruzione della gravidanza anche in assenza di problemi di salute per la gestante, per il feto e per ogni altra circostanza non riconducibile alla libera scelta della donna.

La pronuncia in epigrafe, il cui esito era stato anticipato dalla bozza di *opinion* redatta da Justice Alito e pubblicata il 2 maggio scorso (cfr. *Draft Supreme Court Opinion Would Overturn Abortion Decision*, The New York Times, May 2, 2022; *Supreme Court has Voted to Overturn Abortion Rights, Draft Opinion Shows*, Politico, May 2, 2022), è originata da una controversia successiva all'emanazione da parte dello Stato del Mississippi nel 2018 di una legislazione più restrittiva in tema di aborto (*Gestational Age Act*, Mississippi Code § 41-41-191), a tenore della quale «[t]ranne nei casi di emergenza medica o di grave anomalia fetale, è fatto divieto di eseguire intenzionalmente o consapevolmente (...) o indurre un aborto di un essere umano che non sia nato qualora la probabile età gestazionale del nascituro sia valutata essere superiore alle quindici (15) settimane». Senonché, la *Jackson Women's Health Organization*, clinica del Mississippi attiva anche nell'erogazione dei servizi per l'interruzione di gravidanza, aveva posto presso la Corte distrettuale del Distretto Meridionale dello Stato la questione di legittimità costituzionale della legislazione in parola, proprio in riferimento a *Roe v. Wade*. Lo Stato aveva difeso in giudizio la costituzionalità della novella legislativa, mai entrata in vigore, sostenendo che la regolamentazione dell'aborto e il riconoscimento delle condizioni alle quali è possibile realizzare l'interruzione della gravidanza non costituivano un onere indebito sul diritto della donna di (decidere di) abortire. La Corte distrettuale aveva tuttavia accolto il ricorso, qualificando la legislazione alla stregua di un intervento volto a negare la facoltà di abortire, piuttosto che a divisare le condizioni per la relativa effettuazione.

La trama argomentativa si era rieditata nel corso del giudizio presso la Corte di Appello del Quinto Circuito, in cui lo Stato del Mississippi aveva ribadito che il *Gestational Age Act* non potesse essere caratterizzato quale normativa di natura censoria, stante la riconosciuta facoltà di realizzare l'aborto entro la quindicesima settimana, ma che esso fosse piuttosto indirizzato a disciplinare la procedura dell'interruzione di gravidanza. La Corte d'Appello aveva tuttavia confermato il giudizio reso in prime cure dalla Corte distrettuale, ritenendo la legislazione finalizzata a negare la facoltà di ricorrere all'aborto, piuttosto che un intervento volto a definirne le condizioni e la procedura.

Con l'*opinion* resa per la maggioranza da *Justice Alito*, la Corte ha ribaltato le conclusioni cui erano pervenute le corti inferiori, ritenendo costituzionalmente legittima la legislazione del Mississippi. In particolare, le 79 pagine dell'*opinion* hanno preso le mosse dal riconoscimento che l'aborto «pone una profonda questione morale su cui i cittadini americani mantengono opinioni nettamente contrastanti». Eppure, osserva *Justice Alito*, la Costituzione non fa menzione di tale diritto e – sebbene la Corte Suprema abbia riconosciuto che alcuni diritti costituzionali debbano essere tutelati in base alla *due process clause* anche se non previsti dal testo costituzionale – il diritto all'aborto non rientra certamente tra di essi. A tal riguardo, è stato ulteriormente evidenziato, la Corte ha preteso che i diritti fossero «profondamente radicati nella storia della nostra nazione». Sennonché, ha chiosato *Justice Alito*, fino alla seconda metà del Ventesimo secolo non sussisteva alcun supporto nel diritto nord-americano per il diritto all'aborto e numerosi Stati lo qualificavano piuttosto quale reato.

È da tali premesse che la maggioranza si è risolta ad affermare che i precedenti *Roe v. Wade* (così come *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey*, 505 U.S. 833, 1992) siano pronunce «terribilmente sbagliate e profondamente dannose» alle quali non deve essere accordato credito. Pertanto, conclude l'*opinion*, la questione dell'aborto deve conseguentemente «ritornare [ad essere definita] dai rappresentanti dei cittadini».

Anche *Justice Roberts*, autore di una opinione concorrente, si è dichiarato favorevole a stabilire la legittimità della legislazione del Mississippi, ma senza operare formale *overruling* dei precedenti; mentre le altre opinioni concorrenti (dei *Justices* Kavanaugh e Thomas) sono apparse maggiormente inclini a riconoscere il carattere di «neutralità» della Costituzione in materia di aborto e che la decisione non interviene di fatto «per vietare l'aborto negli Stati Uniti». Di parere naturalmente contrario la *dissenting opinion* dei *Justices* Breyer, Sotomayor e Kagan che si sono opposti ad una caratterizzazione della pronuncia come volta a lasciare alla competenza statale il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza, dichiarando di credere in una Costituzione che «pone alcune questioni al di fuori del governo di una maggioranza». In particolare, i giudici dissenzienti hanno evidenziato che la pronuncia non è affatto neutrale quanto al tema dell'aborto e che l'equilibrio che era stato raggiunto con i precedenti – tra il diritto della gestante all'interruzione della gravidanza e il legittimo interesse dello Stato a tutelare la vita del feto e la salute della donna – risulta necessariamente compromesso. Infine, nelle 60 pagine di *opinion*, i tre giudici hanno parimenti sottolineato che la decisione è suscettibile di minare la stessa legittimità della Corte e che essa «tradisce i suoi principi ispiratori». Per tali ragioni, hanno deciso di rimarcare il proprio disaccordo con la maggioranza omettendo la parola *respectfully* che tradizionalmente accompagna la dichiarazione di dissenso.

* * *

La decisione in oggetto è reperibile [qui](#).

Andrea Giannaccari